

Segreteria Nazionale

00184 Roma – Via Panisperna, 32

0647923648 – segreteria@fab-bi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI – R.S.A. Banca d'Italia



Al Segretario Generale
della Banca d'Italia
dott. Massimo Doria

e.p.c.

Al Servizio GEP Relazioni sindacali

Protocollo: 13/25

Roma, 29/10/2025

Oggetto: nomine senza vacancy - richiesta di riscontro puntuale e documentato

Egregio Segretario Generale,

facciamo seguito alla nota prot. n. **2060415/25**, con la quale l'Amministrazione ha fornito un riscontro unitario alle nostre richieste di chiarimento riguardanti:

- la **nomina del Vice Capo della Filiale di Roma CDM** (30 settembre 2025);
- la **nomina del Capo della Divisione Vigilanza della Filiale di Firenze**; (1° ottobre 2025)
- e la **nomina del Capo della Divisione Segreteria della Sede di Roma** (1° ottobre 2025).

Pur prendendo atto delle spiegazioni fornite, riteniamo che la risposta ricevuta **non fornisca riscontri puntuali né coerenti con il Regolamento del Personale** e contenga **argomentazioni generiche e non riscontrabili in normativa**.

1. Regola generale e carattere non facoltativo della vacancy

La nota afferma che l'art. 68 del Regolamento del Personale “non esclude la facoltà dell'Amministrazione di attribuire in via diretta tali posizioni”.

Tale interpretazione appare **priva di fondamento regolamentare**.

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce infatti che *“l’attribuzione delle posizioni organizzative di Vice Capo Servizio o Sede, di Capo o Vice di Succursale e di Capo di unità di base avviene in via ordinaria mediante la procedura di vacancy.”*

L’espressione *“in via ordinaria”* non lascia margini a interpretazioni discrezionali: indica che la **vacancy costituisce la regola generale e vincolante**, mentre il conferimento diretto rappresenta una **deroga eccezionale**, ammessa soltanto nei casi specifici e documentati previsti dal Regolamento.

Richiamare una presunta *“facoltà”* di conferire incarichi in via diretta rappresenta una **lettura impropria e logicamente infondata**: dal silenzio della norma non discende libertà d’azione, ma al contrario l’obbligo di attenersi ai soli casi di deroga espressamente contemplati, ossia quelli previsti dagli articoli **69** (vacancy inoptate o per mancanza di candidature idonee) e **7** (attribuzione temporanea per eccezionali esigenze di servizio). Interpretare la norma come una possibilità discrezionale significa **snaturare la funzione garantistica della procedura di vacancy**, introdotta proprio per assicurare trasparenza, parità di accesso e tracciabilità delle decisioni. Significa inoltre **ignorare che il Regolamento disciplina già in modo puntuale le eccezioni alla regola**, rendendo ogni conferimento diretto al di fuori di tali ipotesi **privo di base normativa e, di fatto, arbitrario**.

2. Motivazioni generiche e non previste dal Regolamento

La risposta introduce giustificazioni ampie e non tipizzate — come esigenze “organizzative”, “riorganizzazioni”, “logiche di economicità ed efficienza” o “valorizzare risultati di selezioni già svolte e concluse” — per legittimare l’assegnazione diretta di posizioni organizzative.

Tali motivazioni **non trovano alcun riscontro nel Regolamento del Personale**, che individua con precisione le uniche eccezioni ammissibili alla via ordinaria della vacancy.

In particolare:

- **L’art. 69** consente il *conferimento d’ufficio* esclusivamente quando la procedura di vacancy non ha prodotto esiti per assenza di candidature o mancanza di profili idonei;
- **L’art. 7** prevede l’assegnazione *temporanea*, a titolo di “speciale incarico”, solo in presenza di *eccezionali esigenze di servizio* adeguatamente motivate.

Oltre a queste due ipotesi, **il Regolamento non prevede alcuna possibilità di conferimento diretto permanente o per generiche ragioni di opportunità gestionale**. Invocare concetti come efficienza o riorganizzazione per giustificare decisioni discrezionali significa **introdurre categorie extra-regolamentari** che compromettono la trasparenza dei processi decisionali e l'imparzialità delle scelte.

3. I limiti della giustificazione quantitativa

La nota afferma che la maggior parte delle posizioni è stata attribuita tramite vacancy e che i conferimenti diretti rappresentano una quota minima. Tale argomento **non ha alcuna rilevanza sul piano regolamentare**: il rispetto delle norme non dipende dal numero delle violazioni. **Anche un solo conferimento privo di base normativa costituisce un precedente grave**, che mina la fiducia del personale e la credibilità dell'Istituto.

La frequenza di una prassi non la rende certamente legittima.

4. Selezioni “già svolte”: un terreno senza regole

La risposta della Banca introduce la possibilità di “valorizzare i risultati di selezioni già svolte e concluse da poco” per coprire nuove posizioni senza procedura di vacancy. Questa formulazione è **priva di qualsiasi fondamento normativo** e apre la strada a **decisioni non verificabili**.

Senza una procedura formale, chi decide quali selezioni possono essere “riutilizzate”? Chi stabilisce che un candidato di comprovata expertise sia “idoneo” rispetto alla nuova posizione?

E, soprattutto, come può il resto del personale esercitare il diritto di conoscere, verificare o contestare tali scelte?

In assenza di pubblicità, e di conseguenza nell'impossibilità di effettuare accesso agli atti, **ogni decisione diventa opaca** e si trasforma in una scelta chiusa, dove il prescelto vince e gli altri non possono nemmeno partecipare.

È una logica che **esclude il merito, favorisce l'arbitrio e annulla la fiducia** nelle regole comuni.

5. “Riorganizzazione” non è un'eccezione regolamentare

Invocare “interventi di riorganizzazione” per eludere la vacancy rappresenta una **forzatura evidente**.

Le riorganizzazioni sono processi programmabili e pianificabili, previa incontri informativi/negoziali con i sindacati, e non possono essere assimilate alle “*eccezionali esigenze di servizio*” previste dall’art. 7 del Regolamento.

Anzi, **proprio nei momenti di riorganizzazione** il rispetto delle regole e la trasparenza delle scelte dovrebbero essere massimi, perché da esse dipendono la **fiducia** e la tenuta del personale coinvolto.

6. Richiesta di chiarimenti e riscontro documentato

Alla luce di quanto sopra, **chiediamo che l’Amministrazione fornisca chiarimenti puntuali e documentati** sulle tre nomine da noi indicate:

In particolare, domandiamo:

1. **Il provvedimento completo di nomina** relativo a ciascuna delle tre posizioni, con l’indicazione della **base normativa invocata** (vacancy, art. 7 o conferimento d’ufficio) e della **motivazione specifica** che ha determinato la deroga alla procedura ordinaria.
2. **L’elenco di tutte le posizioni organizzative di pari livello** (Vice Capi di Filiale, Capi Divisione o equivalenti) **attribuite nel 2025 senza procedura di vacancy**, specificando per ciascuna la **motivazione, la durata** e l’eventuale **carattere di urgenza o eccezionalità** che ne ha giustificato l’assegnazione.
3. **L’eventuale documento interno** (delibera, circolare o nota) **che definisce o autorizza il ricorso a nomine dirette senza vacancy**, indicando **se tale documento esiste, quando è stato adottato e se è precedente o successivo alle nomine oggetto della presente richiesta**.

Riteniamo che **solo un chiarimento completo, accompagnato da riscontri documentali concreti**, possa dissipare le ambiguità e garantire la piena osservanza delle regole che tutelano **imparzialità, trasparenza e pari opportunità di accesso**.

7. Considerazioni conclusive

La posizione espressa dall’Amministrazione **si fonda su una lettura estensiva e arbitraria del Regolamento**, che introduce eccezioni non previste e indebolisce il principio di trasparenza su cui si basa il sistema di vacancy.

La Banca d’Italia non può autolegittimare scelte discrezionali appellandosi a motivazioni generiche come “efficienza” o “riorganizzazione”.

Per questo la FABI-BI continua a chiedere **chiarimenti, tracciabilità e coerenza delle decisioni**: l'arbitrarietà e l'assenza di trasparenza nella gestione del personale e nello sviluppo delle professionalità **ci troveranno sempre fermamente contrari. Il rispetto delle regole non è un vincolo formale, ma una garanzia per tutti** — e il suo venir meno rappresenta **un rischio per la fiducia**, la motivazione e la coesione interna dell'Istituto.

Certi della Sua attenzione e di un riscontro, porgiamo cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE
FABI BI